



Sentenza n. 232/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 19879** del registro di Segreteria,

relativo al conto giudiziale n. 19110, reso da **BANCA DI CREDITO**

COOPERATIVO DI CITTANOVA, tesoriere del comune di Casignana per
l'esercizio finanziario 2006.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 24 giugno 2026, udita la relazione del giudice

relatore, cons. Gianpiero D'Alia, udito il pubblico ministero, nella persona

del V.P.G. dott. Giovanni Di Pietro. Nessuno è comparso per

l'amministrazione comunale e per l'agente contabile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione integrativa n. 2091/2012_2, il magistrato designato ha

chiedo la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente a

oggetto il conto giudiziale indicato in epigrafe, reso dall'agente contabile

Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, nella qualità tesorerie del comune

di Casignana per l'esercizio finanziario 2006. In particolare, ha rappresentato

che il conto oggetto di esame è stato trasmesso alla Segreteria della Sezione

il 17 gennaio 2012 nell'ambito del giudizio di resa del conto n. 18301, instaurato su istanza della procura regionale, ai sensi dell'art. 39 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; che, a seguito della presentazione del conto, il magistrato designato, con relazione n. 2091/2012, ha rilevato la presenza di possibili motivi ostativi alla dichiarazione di regolarità e ha, pertanto, chiesto al Presidente di rimettere il fascicolo al Collegio per le valutazioni di competenza; che, tramite diverse ordinanze, è stata disposta l'acquisizione di ulteriore documentazione istruttoria; che, con ordinanza n. 104 del 2015, il conto è stato nuovamente assegnato al magistrato designato per la prosecuzione dell'attività istruttoria, unitamente alla consistente documentazione acquisita nel corso del giudizio; e che, con accertamento istruttorio n. 7722 del 19 febbraio 2016, sono stati richiesti e ottenuti ulteriori atti, documenti e chiarimenti. Il magistrato designato ha, quindi, concluso per la regolarità del conto giudiziale ed il conseguente scarico dell'agente contabile.

2. Con decreto presidenziale n. 72 del 18 febbraio 2026, regolarmente comunicato, unitamente alla relazione di irregolarità, all'amministrazione interessata, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al procuratore regionale, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza pubblica del 24 giugno 2026.

3. All'udienza pubblica del 24 giugno 2026, nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione. Il pubblico ministero ha concluso per la regolarità del conto giudiziale. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. La relazione del magistrato designato è meritevole di condivisione. Il conto è stato, infatti, redatto utilizzando il modello prescritto dalla normativa vigente (Modello 11 – Conto del Tesoriere di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed è regolarmente sottoscritto dal tesoriere. Il rendiconto risulta approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 4 luglio 2007. È, altresì, attestata la parificazione tra le scritture contabili del tesoriere e quelle dell'ente, come dichiarato dal Responsabile del servizio finanziario del comune di Casignana. La relazione dei revisori dei conti conferma tale corrispondenza, dà atto della regolarità della documentazione allegata al conto e ritiene il documento meritevole di approvazione. Il comune non risulta aver fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio. L'esame degli estratti conto a scalare ha confermato che la banca tesoriera ha applicato i tassi attivi e passivi conformemente alle previsioni della convenzione. Dall'esame complessivo degli atti e delle dichiarazioni acquisite emerge, inoltre, che non risultano pagati interessi di mora per ritardato versamento delle rate di ammortamento dei mutui. Dall'esame degli estratti conto di tesoreria i pagamenti risultano effettuati entro i termini di legge (30 giugno – 31 dicembre), circostanza confermata dal Responsabile del servizio finanziario con nota prot. n. 050 dell'8 gennaio 2014. Non risultano rilievi o contestazioni a carico dell'agente contabile. Le scritture del tesoriere risultano nuovamente parificate con quelle dell'ente, come verificato anche dai revisori dei conti. Il Collegio dei revisori ha effettuato regolarmente le verifiche trimestrali di cassa previste dall'art. 223 del TUEL, riscontrando la corrispondenza tra il quadro riassuntivo della gestione di cassa del tesoriere e quello della gestione finanziaria dell'ente. Il rendiconto risulta approvato

con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 4 luglio 2007. Non si rilevano pagamenti eccedenti gli stanziamenti definitivi di bilancio, né pagamenti tardivi di oneri tributari o previdenziali. Le partite di giro relative al personale risultano correttamente bilanciate, in quanto ad ogni trattenuta corrisponde il relativo versamento agli enti previdenziali e assistenziali. Ne deriva che la gestione, così come compiutamente rappresentato dal magistrato designato, appare regolare e, pertanto, l'agente contabile può essere discaricato.

5. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31 c.g.c..

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara regolare il conto giudiziale n. 19110 con il conseguente discarico dell'agente contabile. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 24 giugno 2026.

Il Relatore

Il Presidente

Gianpiero D'Alia

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in data 01/07/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente